

Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2013, n. 53-5682

Dipendente Fabrizio Bunino; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore del Comune di Cantalupa (TO), ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Vignale:

Con lettera prot. n. 30 del 03.01.2013, il Comune di Cantalupa chiedeva la proroga per il Sig. Fabrizio Bunino, funzionario assegnato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, fino a tutto il 31.12.2013 dell'incarico di consulenza tecnica relativa alla archiviazione delle pratiche edilizie, comunicazione degli elenchi all'anagrafe tributaria, nonché alla trasmissione all'Istituto di Statistica (ISTAT) dell'elenco mensile delle pratiche edilizie rilasciate, già autorizzata con D.G.R. n. 73-3783 del 27.04.2012 e scaduta il 31/12/2012, con un impegno massimo di 12 ore mensili.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che per l'anno 2013 non è ancora stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, che negli anni precedenti il numero massimo di incarichi di consulenza era 4, e che peraltro al dipendente sopra citato non è stato autorizzato, per il corrente anno nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. c) della L.R. n. 10/1989;

visto che con nota prot. n. 14544/DB1400 del 22 febbraio 2013, il Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, dal quale il Sig. Fabrizio Bunino dipende, ha espresso parere positivo alla proroga dell'incarico in quanto non ha titolo, in relazione ai compiti ed alle funzioni assegnatigli, ad intervenire nell'iter procedurale connesso alle attività d'espletamento dell'incarico per il quale è stata richiesta la sua collaborazione e non influisce sull'orario di servizio;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza;

dato, altresì, atto che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3, l'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati dal Comune di Cantalupa direttamente al dipendente, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione regionale delle somme a tale titolo erogate;

tutto ciò premesso e considerato;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

il dipendente Sig. Fabrizio Bunino, funzionario assegnato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, è autorizzato, in parziale sanatoria ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, a prorogare fino a tutto il 31 dicembre 2013 l'incarico di consulenza a favore del Comune di Cantalupa, già autorizzata con D.G.R. n. 73-3783 del 27.04.2012 e scaduta il 31/12/2012.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza.

L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese. Tali compensi, indennità o rimborsi spese saranno liquidati al dipendente direttamente dal Comune di Cantalupa, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)